

Rassegna Stampa

di Martedì 10 maggio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
31	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Architettura e ingegneria volano: +45 %</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Superbonus, solo imprese certificate (G.Santilli)</i>	4
37	Corriere della Sera	10/05/2022	<i>Bonus edilizi, per i lavori oltre 516 mila euro arriva il supercertificato</i>	6
1	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Villette, cambia il tetto del 30%. Fuori dal calcolo i lavori non 110% (G.Gavelli)</i>	7
37	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Con la cessione frazionata di singole annualita' codice univoco moltiplicato (G.Latour)</i>	9
1	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Atti catastali, visure in tilt (C.Bartelli)</i>	10
23	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Bonus edilizi, per il lavori al di sopra dei 516 mila euro si applichera' l'attestazione Soa (C.Bartelli)</i>	11
Rubrica Previdenza professionisti				
44	Italia Oggi Sette	09/05/2022	<i>A ogni reddito il suo contributo (D.Cirioli)</i>	12
Rubrica Politica				
1	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Ddl concorrenza: intese su gas, dighe, sanita' e servizi (C.Fotina)</i>	14
Rubrica Altre professioni				
41	Corriere della Sera	10/05/2022	<i>Sussurri & Grida - Consiglio Commercialisti, la presidenza a de Nuccio</i>	16
40	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Commercialisti, de Nuccio proclamato presidente (F.Mi.)</i>	17
31	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Esperti crisi, (l'ex) Cndcec contro il Tar (M.Damiani)</i>	18
31	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Veterinari, approvato il deblistering</i>	19
Rubrica Professionisti				
35	Il Sole 24 Ore	10/05/2022	<i>Professionisti, sul Covid tutela retroattiva (F.Micardi)</i>	20
31	Italia Oggi	10/05/2022	<i>Covid, tutela retroattiva (S.D'alessio)</i>	21

GIRO D'AFFARI

Architettura e ingegneria volano: +45%

Volano il volume d'affari di ingegneri e architetti. Probabilmente grazie al Superbonus, ma non solo. Nel 2020, rispetto al 2019, la crescita per i servizi di ingegneria e architettura si è attestata al 45,7%, nonostante lo scoppio della pandemia. È il comparto che è cresciuto di più in Italia, superando quello dei servizi postali e corrieri (che ha registrato un aumento del 40,7%). I dati sono riportati dal Consiglio nazionale degli ingegneri in una nota diffusa ieri sui numeri pubblicati dal Mef. Il Cni riporta come il volume d'affari degli studi sia aumentato di oltre il 40%, mentre per le singole partite iva si è registrata una flessione del 10%. Come detto, grande spinta a questa crescita è causata dal 110%: «è importante rilevare», si legge infatti nella nota, «che gli stessi analisti del Mef sottolineano che la crescita del volume d'affari degli studi di ingegneria e architettura potrebbe essere connessa all'avvio di misure straordinarie per il recupero e l'efficientamento del patrimonio edilizio, in particolare attraverso il cosiddetto Superbonus 110%. Ciò sicuramente è vero, sebbene nel 2020 queste misure, varate a luglio, hanno iniziato solo in modo marginale ad attivare nuovi investimenti; come è noto, il vero effetto espansivo di tali misure si è innescato nel secondo trimestre del 2021».

Secondo il Cni «è molto probabile che la crescita consistente rilevata attraverso le dichiarazioni fiscali sia stata il frutto di almeno due fattori concomitanti: da un lato la diffusa propensione degli studi professionali a riprendere piccoli e grandi lavori in sospeso subito

dopo il primo lockdown ed a cercare nuove commesse anche in ambito pubblico grazie alla forte ripresa dei bandi di gara. Dall'altro lato l'effetto annuncio e poi l'avvio delle prime progettazioni con il 110% a novembre e dicembre 2020, sebbene in numero ridotto, sono state prerogative degli studi di Ingegneria e architettura, sufficienti a contribuire in un breve arco temporale all'eccezionale spinta in avanti».

© Riproduzione riservata



Superbonus, solo imprese certificate

Di taglia-prezzi

Dal 1° gennaio 2023 obbligo per lavori sopra 516mila euro
Regole transitorie per 6 mesi

Solo imprese edili certificate con l'attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull'edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici il Dl taglia-prezzi. Il nuovo regime parte dal 1° gennaio 2023, per i lavori sopra 516mila euro e avrà un regime transitorio di 6 mesi. **Santilli** — a pag. 9

Solo imprese certificate per i lavori del Superbonus

Decreto taglia prezzi. Obbligo Soa dal 1° gennaio 2023 per lavori di importo superiore a 516mila euro, nei primi sei mesi basterà domanda di attestazione. Buia: principio ok, ma tempi lunghi e soglia alta

Giorgio Santilli

Soltanto imprese edili certificate con l'attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull'edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici, è un emendamento approvato domenica notte dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto legge taglia prezzi. Il decreto da oggi sarà in Aula a Palazzo Madama.

Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la novità: scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione.

Il principio contenuto nell'emendamento è fortemente innovativo: fino a oggi era stato applicato solo nella ricostruzione delle abitazioni del cratere del terremoto del centro Italia, dove però il finanzia-

mento statale è diretto, in forma di contributo e non di sconto fiscale. La nuova misura mira anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del Superbonus, in un mercato dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti estremamente polverizzati e senza alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione degna di un'impresa edile.

Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio dell'Ance: 11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell'edilizia e affini (Codice Ateco 41 e 43) con la sola iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che hanno costituito le nuove imprese possono vantare un'altra attività in edilizia o una precedente esperienza imprenditoriale fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto nuovo al settore dell'edilizia.

Sempre in tema di Superbonus e sempre nel decreto taglia prezzi è stato approvato un secondo emendamento che ritorna invece sull'altro "paletto" fissato per garantire un livello minimo di organizzazione delle imprese edili che svolgono i lavori finanziati con il 110%. Si tratta del vincolo che impone la

sottoscrizione del contratto dell'edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro: da una parte l'emendamento chiarisce che il vincolo si applica «alle opere il cui importo risulta complessivamente superiore a 70mila euro», dall'altra sancisce che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».

Diverse le reazioni del mondo dell'edilizia all'introduzione della qualificazione Soa. Parzialmente soddisfatto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto - dice Buia - è estremamente importante perché punta a combattere l'illegalità e a dare concretezza alle politiche per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un comparto, quello dell'edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto finora all'impresa edile. D'altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia l'applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».

Reazione negativa all'attestazio-

ne Soa dal mondo artigiano, che ha lavorato anche in Parlamento per rinviare la data di applicazione della nuova norma e per alzare la soglia.

«Ancora una barriera burocratica viene imposta nella travagliata storia degli ecobonus», dicono Confartigianato e Cna che lamentano

l'esclusione dell'80% delle piccole e medie imprese dal mercato della riqualificazione edilizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GABRIELE BUIA (COSTRUTTORI)

Per il presidente dell'Ance «il principio introdotto è estremamente importante perché punta a combattere l'illegalità. Ma i due limiti, quello temporale che

rinvia l'applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».



Chiarita anche la norma che impone il contratto collettivo per le imprese che eseguono lavori oltre 70mila euro

Le novità introdotte dal decreto legge

1

SUPERBONUS/1

Attestazione Soa sopra 516mila euro

Scatta l'obbligo di Soa per i lavori del 110% di oltre 516mila euro. L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023 ma per i primi sei mesi sarà sufficiente firmare un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione

2

SUPERBONUS/2

Contratti obbligati sopra i 70mila euro

L'emendamento approvato chiarisce che l'obbligo contrattuale si applica per opere che complessivamente valgano più di 70mila euro e comunque soltanto ai lavori edili, non ad altre lavorazioni o impianti

3

LAVORO

Somministrazione, arriva nuova proroga

Nuova proroga per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, in missione a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici: slitta al 30 giugno 2024 l'entrata in vigore del limite di utilizzo per 24 mesi

4

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Bollette: prorogato il pagamento a rate

Per le famiglie in difficoltà viene estesa al 30 giugno (la scadenza precedente era fissata al 30 aprile) la rateizzazione delle bollette con le imprese che dovranno offrire piani di pagamento di durata non superiore ai 10 mesi

5

IMPRESE ENERGETICHE

Extraprofiti, esclusi i periodi in perdita

Esclusi i periodi in perdita dal computo della tassazione degli extraguadagni alle imprese energetiche: con saldo negativo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini della base imponibile è assunto un valore di riferimento pari a zero

6

DETAZZAZIONE

Tetto al bonus per gli sportivi

La detassazione per gli sportivi professionisti in arrivo dall'estero non potrà essere usata sotto i 20 anni e sopra quella soglia di età potrà esser usata solo per redditi sopra il milione. Vengono fatti salvi i contratti già in essere

Introdotta l'obbligo esteso della Soa da gennaio

Bonus edilizi, per i lavori oltre 516 mila euro arriva il supercertificato

(an.duc.) Un ulteriore giro di vite sul meccanismo che disciplina l'operatività dei bonus edilizi. A partire dal prossimo gennaio le imprese interessate a effettuare i lavori di riqualificazione su immobili e condomini dovranno, nel caso di importi superiori a 516 mila euro, dotarsi della qualificazione Soa. A stabilirlo è un emendamento al decreto Ucraina approvato nella notte di lunedì nelle commissioni Finanze e Industria al Senato. La proposta di modifica votata a Palazzo Madama introduce una novità che estende la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati. L'unica differenza è la soglia di 516 mila euro, al di sotto della quale le ditte e le imprese sprovviste di qualificazione Soa potranno continuare a effettuare gli interventi che beneficiano dei crediti di imposta previsti dai bonus edilizi. A chiedere da tempo l'introduzione della certificazione è l'Ance, associazione dei costruttori che conta tra i propri associati imprese in

larga parte già dotate del bollino Soa (Società organismi di attestazione), decisamente contrari sono, invece, Confartigianato e Cna, che lamentano l'introduzione di una nuova barriera e il rischio di tagliare fuori le piccole e medie imprese dalla parte ricca dei lavori per i bonus edilizi. Il testo del decreto è atteso oggi in aula a Palazzo Madama, poi passerà alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 20 maggio. Improbabile, dunque, un'inversione di rotta per ritoccare l'emendamento presentato in forme simili da Forza Italia, Italia Viva, Lega e M5S. L'unica iniziale differenza tra le proposte era quella del Movimento che introduceva appunto la soglia di 516 mila euro, mentre gli altri partiti prevedevano l'obbligatorietà dell'attestazione Soa indipendentemente dall'importo dei lavori. Un obbligo ammorbidito recependo l'indicazione del M5S. Resta che per accedere al settore dei bonus edilizi le maglie saranno più strette.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al vertice
 Il presidente
 dell'Ance
 Gabriele Buia



Con la proroga
Villette, cambia
il tetto del 30%
Fuori dal calcolo
i lavori non 110%



Giorgio Gavelli
— a pag. 37



Avanzamento al 30%, si può coantare solo il 110

Casa. La nuova definizione di Sal rende facoltativo il computo degli interventi non agevolati con il superbonus: in molti casi i calcoli dovranno essere rifatti

Giorgio Gavelli

La proroga del termine di esecuzione dei lavori per fruire del 110% sulle villette e sulle unità unifamiliari, contenuta nel decreto Aiuti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non sposta semplicemente in avanti la data di riferimento per il Sal minimo del 30% dell'intervento complessivo, ma si occupa anche del calcolo di questo limite. E lo fa modificando quanto sino ad ora specificato dalle Entrate in via interpretativa, con la conseguenza che molti calcoli andranno rifatti.

In effetti, la modifica al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio interviene in due direzioni: 1) posticipa al 30 settembre (rispetto al precedente termine del 30 giugno) la data entro cui effettuare - nelle unità "unifamiliari" - lavori «per almeno il 30% dell'intervento complessivo», in modo da poter avere tre mesi in più di bonus (in luogo dei precedenti sei mesi, atteso che la data limite per le spese è sempre quella del 31 dicembre 2022);

2) chiarisce che nel computo dell'intervento complessivo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo» (ossia quelli meritevoli del superbonus).

È quest'ultima indicazione che cambia (a volte radicalmente) i calcoli sino ad ora effettuati sul computo del Sal del 30 per cento. Fino ad oggi, infatti, questi lavori (ossia quelli agevolati con i bonus minori e quelli eventualmente non agevolabili), secondo la prassi delle Entrate, dovevano (e non potevano) essere considerati: in questo senso, infatti, va la risposta n. 6 resa a Telefisco 2022, compresa anche nelle Faq pubblicate sul sito il 28 gennaio scorso e confermate il successivo 3 febbraio.

La notizia è sicuramente positiva: i lavori al 110% sono sicuramente i primi ad essere iniziati, mentre quelli agevolati con altri bonus (ad esempio, bonus casa al 50%, bonus facciate al 60%) ovvero addirittura privi di bonus sono spesso di completamento, e pertanto realizzati in coda. Ciò significa che queste opere pesavano al denominatore ma non si riusciva ad inserirli al numeratore, penalizzando il computo del 30 per cento.

Se il testo del decreto sarà confermato, vanno però evidenziati due aspetti non positivi. Il primo riguarda la necessità di rifare i calcoli, con l'effetto spiazzamento che ogni modifica porta con sé su cantieri già in perenne difficoltà (peraltro si ricorda che questo calcolo differisce da quello del Sal necessari per poter esercitare l'opzione in

base all'articolo 121 del Dl 34/2020: si veda la risposta 53/2022).

Il secondo effetto è che non è semplice distinguere tra i vari interventi in edilizia perché, ordinariamente, quello "maggiore" incorpora anche tutte le spese di quello "minore" eseguito in contemporanea. L'imbiancatura della parete interna di una villetta (manutenzione ordinaria, di base non agevolata se non nelle parti comuni condominiali) diviene una spesa detraibile al 50% in caso di ristrutturazione e può essere spesa al 110% se si tratta di una parete su cui si è intervenuti per un lavoro di super-sismabonus e di super-ecobonus.

Fermi restando il computo metrico e la Cilas (veri punti di riferimento per questi calcoli), la tentazione a non considerare qualche spesa, battezzandola come non meritevole (anche su base volontaria?) del 110% pur di "centrare" il Sal del 30% al 30 settembre, non aiuterà gli addetti ai lavori.

Resta che nessuna norma imponesse al contribuente (che "centra" il Sal e fruisce della proroga) di terminare i lavori al 31 dicembre. Più semplicemente, questa data costituisce lo spartiacque per i pagamenti che fruiscono del superbonus, in quanto quelli successivi rientreranno nel perimetro applicativo dei "bonus minori".

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus manovra

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Con la cessione frazionata di singole annualità codice univoco moltiplicato

Le opzioni

Giuseppe Latour

Il codice univoco associato, a partire dal primo maggio, in blocco a un credito fiscale potrà essere affiancato da ulteriori codici, agganciati alle singole annualità, quando si scelga di effettuare il frazionamento e scomporre il bonus. Anche se resta il divieto di frazionare i crediti per importi più piccoli della singola annualità.

È questo il meccanismo che l'agenzia delle Entrate regolerà in una circolare di prossima emanazione, secondo quanto sta emergendo in questi giorni, a partire dalle parole di venerdì scorso del direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

A livello pratico, il meccanismo

funzionerà sdoppiando i codici. Dopo la comunicazione dell'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, la detrazione si trasforma in credito di imposta ed entra nel circuito delle cessioni: attraverso la piattaforma delle Entrate, sarà possibile sapere da subito quanti passaggi ci sono ancora a disposizione per quel credito, tra soggetti qualificati e non qualificati.

Dal primo maggio scorso, la piattaforma associa a ciascun credito un codice univoco che serve a renderlo identificabile, tracciando tutti i passaggi successivi. Materialmente, i primi codici saranno visibili dai contribuenti a partire dal prossimo 10 giugno.

Quando si voglia effettuare la cessione di una singola annualità, a quell'anno la piattaforma delle Entrate attribuirà un codice ulteriore, che lo renderà spaccettabile e trac-

ciabile. In questo modo, tutte le diverse frazioni che compongono il credito (quattro o cinque, ad esempio, nel caso di un superbonus) potranno essere vendute a soggetti differenti, senza vincoli particolari. Non sarà possibile creare unità più piccole della singola annualità: il frazionamento di importi inferiori sarà, allora, vietato.

In attesa della piena partenza del meccanismo dei codici univoci, si è aperta ieri una settimana di tempi supplementari a disposizione dei soggetti che hanno avuto problemi con scarti e annullamenti delle opzioni relative a interventi 2021 o a rate residue del 2020. Le Entrate, infatti, con la risoluzione 21/E hanno aperto una finestra extra (dal 9 al 13 maggio) a disposizione dei contribuenti.

Fino a venerdì sarà, così, possibile inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile, per le rate residue delle spese del 2020 e per le spese del 2021. E sarà anche possibile ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile, sempre per le rate residue delle spese 2020 e per le spese 2021, «a parità di codice fiscale del beneficiario e anno della spesa».

Il 13 maggio scadrà il termine anche per le comunicazioni sostitutive e gli annullamenti di queste opzioni. I crediti relativi a queste comunicazioni saranno, comunque, caricati e visibili entro il 17 maggio prossimo sulla piattaforma dell'Agenzia.

Ultima segnalazione: ieri l'agenzia delle Entrate ha aggiornato i suoi software per la compilazione e il controllo delle opzioni, prevedendo materialmente la possibilità di sfruttare la proroga prevista per i soggetti passivi Ires e per i titolari di partita Iva «relativamente all'invio delle comunicazioni delle spese del 2021 e delle rate residue per le spese del 2020». Potranno prendersi fino al prossimo 15 ottobre per comunicare le opzioni che per gli altri privati sono scadute il 29 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti catastali, visure in tilt

Vendite immobiliari a rischio di stop o rinvio per i disservizi sempre più frequenti dei sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate che consentono l'accesso ai dati

Visure degli atti catastali in tilt e vendite immobiliari a rischio di sospensione o di rinvio. Da più di un mese, con aumento dei disservizi nelle ultime settimane, i sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate, gestiti da Sogei per accedere ai dati del catasto presentano dei blocchi di accesso con ricadute sulle attività dei professionisti, notai in primis, ma anche dei contribuenti.

Bartelli a pag. 27

A singhiozzo l'attività di verifica dei dati immobiliari. Agenzia pronta a un provvedimento

Atti catastali, le visure in tilt Malfunzionamenti ai servizi informatici. Vendite rinviate

DI CRISTINA BARTELLI

Visure degli atti catastali in tilt e vendite immobiliari a rischio blocco. Da più di un mese, con aumento dei disservizi nelle ultime settimane, i sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate, gestiti da Sogei per accedere ai dati del catasto presentano dei blocchi di accesso con ricadute sulle attività dei professionisti, notai in primis ma anche dei contribuenti. Al momento del rogito notarile, per fare un esempio, il professionista deve procedere a una visura in modo da verificare che l'immobile sia libero da pigni o ipoteche. In questo periodo spesso per blocco dei sistemi informatici nazionali l'effetto è stato quello di bloccare, interrompere la compravendita e di rinviarla a data da destinarsi. Il vero e proprio disservizio è su base nazionale e si è concentrato la settimana scorsa, il 2 e il 3 maggio, il problema è stato risolto il 4 maggio ma potrebbe esserci stata una mancata trasmissione degli esiti delle volture catastali elaborate dal 3 al sei maggio. Secondo quan-



to risulta a *ItaliaOggi*, l'Agenzia delle entrate è stata interessata dalle segnalazioni di diverse categorie professionali. Geometri, ingegneri, architetti, agronomi, notai hanno riscontrato rallentamenti e blocchi tanto che l'Agenzia ha riconosciuto, il 3 maggio, il disservizio specificando che a quella data Sogei non fosse ancora in grado di recuperare l'ordinarietà dei servizi. L'Agenzia inoltre ha coscienza che il livello di rallentamento e/o interruzione dei servizi è generalizzato tanto da costituire un disservizio di carattere nazionale. Possibile dunque che si arrivi a un provvedimento, sarebbe il secondo in

pochi mesi, di interruzione del servizio a carattere nazionale. Il punto è che l'Agenzia si riserva di adottare il provvedimento solo nel momento in cui ci sarà il recupero dell'ordinarietà dei servizi. Intanto però il problema permane. Proprio la materia del catasto è stata oggetto di ampio dibattito nella riscrittura delle regole di ingaggio per la legge delega fiscale (si veda *ItaliaOggi* del 7/5/22) in quanto un suo ammodernamento è stato inserito come elemento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per dare un'idea nel maggio 2019, secondo i dati degli archivi notarili, sono state censiti 103 mila contratti, solo per limitarsi alle compravendite di immobili. L'Associazione sindacale dei notai della Lombardia "Guido Roveda", esprime "forte preoccupazione per la frequenza di questi malfunzionamenti e chiede per il futuro di garantire, anche con idonea e pubblica attività di comunicazione, la correttezza del traffico giuridico a tutela dei cittadini e dell'interesse pubblico".

— © Riproduzione riservata —

Bonus edilizi, per i lavori al di sopra dei 516 mila euro si applicherà l'attestazione Soa degli appalti. Spinta alla cessione crediti a Sgr e Sicav

Bonus edilizi, attestazioni Soa per i lavori sopra i 516 mila euro. Nuovo cambio in corsa per le regole legate ai lavori di ristrutturazione edilizia. Un emendamento approvato al dl energia in commissione finanze al senato, relatori Emiliano Fenu (M5S) e Maria Virginia Tiraboschi (Fi) prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del dl. 34/20, (l. 77/20), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese che eseguono lavori sopra i 516 mila euro dovranno essere dotate di certificazione Soa, finora richiesta per la partecipazione agli appalti pubblici. Dal primo luglio sarà necessaria la certificazione. In buona sostanza, fino al 31 dicembre 2022 non ci sarà alcun cambiamento delle norme. Dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione. E solo dal 1 luglio 2023 scatterà l'obbligo

della certificazione.

L'emendamento ha provocato le critiche delle associazioni delle pmi, confartigianato e cna stimano che rispetto al nuovo adempimento risulteranno inadempienti circa l'80% delle pmi. Sempre sul tema lavori legati al superbonus, è stato poi approvato un ordine del giorno a firma di Andrea De Bertoldi (Fdi) che impegna il governo a estendere la cedibilità del credito a Sgr, Sicav e Sic. Mentre per quanto riguarda le novità della cessione crediti si attende il testo definitivo del decreto aiuti dove sarà inserita la previsione che la cessione dei crediti ai


clienti qualificati delle banche potrà avvenire anche prima della quarta. Per quel che riguarda cosa cedere spetterà all'Agazia delle entrate

ricepire quanto già illustrato dal ministro dell'economia Daniele Franco durante l'audizione alla camera lo scorso 28 aprile (si veda ItaliaOggi del 29/4/2022). Il Mef non riconosce il frazionamento all'interno dello stesso anno del credito ma consente la cedibilità relativo a un solo anno, sarà una circolare dell'Agazia di prossima emanazione sul tema a delimitare il circuito di applicazione.

Stop ai versamenti fino al 16 novembre per teatri e cinema. Nel decreto ha infine trovato spazio, una sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattative per addizionali regionali e comunali nei, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei termini dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per gli stessi mesi fino al 16 novembre 2022 per teatri e cinema.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata



Emiliano Fenu



La Corte costituzionale fa il punto su sistema previdenziale e ruolo della gestione separata

A ogni reddito il suo contributo

Professionisti senza scampo: o si paga alla Cassa o all'Inps

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Per i professionisti, la previdenza non ammette eccezioni. Sul loro reddito, infatti, il contributo per la pensione deve essere sempre pagato: se non dovuto alla cassa di categoria, va versato incondizionatamente alla gestione separata Inps. A stabilirlo, in maniera definitiva, la Corte costituzionale nella sentenza 104/2022, delineando fine e peculiarità della gestione separata. Fine: estendere la tutela previdenziale a soggetti e attività non coperti con altre assicurazioni obbligatorie (il principio c.d. della «universalizzazione» della tutela previdenziale). Peculiarità: presupposto dell'obbligo d'iscrizione è la mera percezione di un reddito di lavoro autonomo (e non le caratteristiche dell'attività esercitata, come avviene per i dipendenti e per gli altri lavoratori autonomi, quali commercianti, artigiani, agricoltori, etc.).

La ricostruzione della previdenza. La Corte ha dovuto affrontare i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini, che ha istituito la gestione separata Inps), nella parte in cui, dopo una norma d'interpretazione autentica arrivata nel 2011 (art. 18, comma 12, del dl n. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011), stabilisce l'obbligo di contribuzione a tale gestione a carico degli avvocati non iscritti alla cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari (si veda *ItaliaOggi* del 23 aprile). A tal fine, ha riletto la disciplina della gestione separata Inps nel sistema generale di tutela previdenziale dei professionisti, con particolare riferimento ai rapporti tra questa gestione e le casse di previdenza di categoria. La Corte evidenzia, innanzitutto, che l'istituzione della gestione separata aveva il fine specifico di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria (per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo restate escluse dai regimi pensionistici di categoria (già

operanti e di futura istituzione). In particolare, l'art. 2, comma 26, introducendo questa gestione separata, andava a completare la disciplina prevista:

- da un lato dal dlgs n. 509/1994 di privatizzazione, dal 1° gennaio 1995, di casse, enti e altri istituti previdenziali professionali già esistenti, prevedendone la trasformazione da enti di diritto pubblico in associazioni e fondazioni private;

- da un altro lato, dal comma 25 dello stesso art. 2 della legge n. 335/1995, recante la delega al governo per emanare norme volte a garantire, dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale ai soggetti esercenti un'attività autonoma di libera professione subordinata all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione di categoria.

Questa seconda delega, in particolare, è stata attuata dal dlgs n. 103/1996 che ha prescritto agli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi di provvedere alla copertura assicurativa degli iscritti, e stabilendo che, in assenza, i soggetti delle categorie professionali interessate sarebbero stati iscritti ex lege alla gestione separata dell'Inps. Gli enti potevano procedere alla copertura assicurativa degli iscritti mediante modalità alternative:

- costituzione di un ente di categoria;
- partecipazione a un ente pluricategoriale;
- inclusione della categoria professionale in una forma di previdenza obbligatoria già esistenti per categorie similari;
- includere la categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (ossia alla gestione separata dell'Inps).

La chiusura del cerchio. Da questa lettura storica la Corte costituzionale fa derivare lo scopo essenziale dell'istituzione della gestione separata: chiudere il sistema di tutela previdenziale. Un fine che trova il suo fondamento nell'esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai sog-

getti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento. In questa prospettiva, dunque, la gestione separata rappresenta il punto di arrivo di una linea evolutiva dell'ordinamento giuridico previdenziale tendente verso la progressiva estensione della tutela assicurativa:

- sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi;

- sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita a ogni attività esercitata, con eventuale pluralità d'iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte.

Dal punto di vista soggettivo. Sotto il profilo soggettivo, l'istituzione della gestione separata è il punto di arrivo del processo evolutivo iniziato negli anni 50 del secolo scorso, nell'ambito del quale la tutela previdenziale, tradizionalmente afferente al lavoro subordinato, è stata estesa progressivamente alle altre categorie: coltivatori diretti, coloni e mezzadri; artigiani e commercianti; imprenditori agricoli a titolo principale; infine, a tutti gli altri lavoratori autonomi.

Dal punto di vista oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, l'istituzione della gestione separata ha anche la funzione di coprire i vuoti di tutela previdenziale conseguenti all'esercizio di due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto di vista assicurativo, stabilendo la necessità d'iscrizione anche per le ulteriori attività esercitate, purché svolte in forma abituale, facendo così in modo che a ogni attività corrisponda una forma di assicurazione e di tutela.

Vale il «reddito», non l'«attività». La finalità di estensione della tutela previdenziale, nel duplice aspetto soggettivo e oggettivo, è realizzato dalla gestione separata, non attraverso la definizione delle attività professionali che sono destinatario del nuovo obbligo di assicurazione, ma mediante riferimento eteronomo alle norme fiscali: i soggetti tenuti, dal 1° gennaio 1996, a iscriversi a tale forma di assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono, infatti:

- chi esercita abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'art. 49, ora art. 53, del TU imposte redditi);

- i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa (di cui al comma 2, lett. a dello stesso art. 49, ora art. 53, del TU imposte redditi).

L'obbligo d'iscrizione non dipende, dunque, dalle caratteristiche dell'attività esercitata (come avviene per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti), ma esclusivamente dal reddito ottenuto dal lavoro autonomo svolto, che può essere di due tipi (ma sempre di «natura» autonoma):

- derivante dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni;

- derivante dall'ufficio di amministratore e sindaco di società, nonché dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Gestione diversa dalle altre. Proprio il fatto che il presupposto dell'obbligo d'iscrizione sia costituito dalla mera percezione di un reddito differenzia la gestione separata dalle altre forme di assicurazione obbligatoria: per queste ultime esiste una minimale contributivo e la contribuzione non può scendere sotto questa soglia; lo stesso non vale per la gestione separata, dove la contribuzione è commisurata esclusivamente al compenso percepito per l'attività svolta (come fosse, insomma, una «tassa»).

La vocazione «universalistica». Il fatto che il presupposto dell'obbligo d'iscrizione sia costituito dalla mera percezione di un reddito, inoltre, ha consentito alla gestione separata di realizzare la progressiva vocazione universalistica del sistema di tutela previdenziale. Infatti, il rilievo dato alla natura autonoma dell'attività, nonché la perimetrazione dell'obbligo in ragione del carattere abituale del suo svolgimento, hanno attratto a tale sistema di protezione l'esercizio di lavori altrimenti privi di protezione assicurativa. Così, in linea di continui-

tà con tale tendenza, il legislatore ha potuto nel tempo estendere l'operatività della gestione separata ad altre categorie: agli spedizionieri doganali non dipendenti; agli associati in partecipazione con apporto di lavoro; ai lavoratori accessori; ai soggetti esercenti attività auto-

noma occasionale (con ritenuta d'acconto) e agli incaricati alle vendite a domicilio, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro; agli autonomi occasionali (contratto di lavoro occasionale o libretto famiglia); ai fruitori di borse di studio e asse-

gni di ricerca; ai medici che frequentano corsi di formazione specialistica e, più recentemente, persino ai magistrati onorari.

Le attività libero-professionali si sottraggono, dunque, alla gestione separata dell'Inps solo qualora ricadano nell'ambi-

to di operatività di una cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali. Fuori da questo caso, il professionista non sfugge mai al pagamento della «tassa» contributiva per la pensione.

— © Riproduzione riservata — ■

Le due gambe della previdenza dei professionisti

Operazione «privatizzazione»

- Il dlgs n. 509/1994, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ha trasformato le casse previdenziali professionali già esistenti (come enti di diritto pubblico) in associazioni e fondazioni private
- Il dlgs n. 103/1996 ha prescritto agli enti abilitati alla tenuta di albi oppure elenchi di provvedere alla copertura assicurativa degli iscritti mediante modalità alternative: costituzione di un ente di categoria; partecipazione a un ente pluricategoriale; inclusione della categoria professionale in una forma di previdenza obbligatoria già esistenti per categorie similari; includere la categoria nella gestione separata dell'Inps

Gestione separata dell'Inps

L'obbligo d'iscrizione non dipende dal tipo di attività esercitata (come avviene per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti), ma esclusivamente dal reddito che può essere di due tipologie (ma sempre di «natura» autonoma):

- derivante dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni;
- derivante dall'ufficio di amministratore e sindaco di società, nonché da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa



LA RIFORMA DEL PNRR

**Ddl concorrenza:
intese su gas, dighe,
sanità e servizi**

Carmine Fotina

— a pagina 8

Gas, sanità, dighe, servizi locali accordi sul Ddl concorrenza

La riforma del Pnrr. Oggi al Senato gli ultimi nodi, a partire dalla nuova proroga al 2025 per le spiagge, poi in serata possibile il voto. Scontro sullo spaccettamento della gestione dei rifiuti

Carmine Fotina

ROMA

Intese su servizi pubblici locali, porti, gas, concessioni idroelettriche, cliniche private, farmaci generici, poteri dell'Antitrust. Per il disegno di legge sulla concorrenza dovrebbe arrivare oggi finalmente il momento delle prime votazioni in commissione Industria al Senato dopo una messe di riunioni tra governo e maggioranza servite a sminare il terreno su alcuni degli articoli più controversi. Manca però ancora una riformulazione dell'articolo 2 sulle concessioni balneari, sebbene dietro le quinte si lavori a una proroga di due anni del termine fissato dal governo per le attuali concessioni da mettere poi a gara (dal 31 dicembre 2023 alla fine del 2025). Oggi su questo tema sono in programma riunioni interne ai partiti per arrivare all'intesa con l'esecutivo. Superare l'impasse delle spiagge è un passaggio decisivo perché il Ddl arrivi in Aula al Senato già domani con votazione finale per questa prima lettura giovedì.

Dighe, servizi locali e rifiuti

Sulle concessioni idroelettriche si va avanti con le gare regionali e salta la priorità che le Regioni avrebbero dovuto concedere al sistema del project financing. Ma c'è uno slittamento: le

procedure di assegnazione devono concludersi entro la fine del 2023 e non più del 2022. Contestualmente governo e maggioranza siglano un compromesso per una norma interpretativa relativa al «golden power» su tutte le concessioni (si veda l'articolo in basso). Dal confronto tra esecutivo e maggioranza esce ridimensionata la delega per la riforma dei servizi pubblici locali, che perde uno dei suoi punti qualificanti cioè l'obbligo per gli enti locali che rinunciano al mercato e scelgono l'affidamento in-house di darne motivazione, non solo ex post, ma anche in anticipo con trasmissione all'Antitrust.

È andato in scena intanto lo scontro sulla gestione dei rifiuti. L'indicazione finale sarebbe quella di bocciare l'emendamento, fortemente criticato dall'Anci e dai sindacati, che punta a eliminare la privativa degli enti locali dal ciclo integrato dei rifiuti con spaccettamento del servizio di raccolta da quelli di smaltimento e recupero. Una riformulazione dei relatori è attesa per oggi.

Gas e porti

Per la predisposizione delle gare per la distribuzione del gas, i gestori uscenti avranno più tempo (60 giorni e non più 30) per fornire all'ente locale le informazioni necessarie a redarre il bando. Inoltre si prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto dei ministri della Transizione ecologica

e degli Affari regionali, sentita l'Authority per l'energia e le reti, aggiorni i criteri di gara previsti dal decreto 226 del 2011, in particolare sulla valutazione degli interventi di innovazione tecnologica. Per i porti riconquista competenze il ministero delle Infrastrutture (Mims). Spetterà alle Autorità portuali affidare le concessioni in seguito a pubblicazione, anche su istanza di parte, di un avviso pubblico ma il Mims emanerà un decreto con criteri di assegnazione, durata, modalità di rinnovo, limiti dei canoni. Ma non solo: c'è un'alternativa all'affidamento pubblico ed è il ricorso da parte dell'Autorità portuale agli accordi privati previsti dalla legge 241 del '90. La stessa Autorità è chiamata poi a valutare il rilascio di nuove concessioni, in relazione a possibile abuso di posizione dominante, nel caso di richieste di cumulo presentate dallo stesso operatore nei grandi porti.

Sanità e farmaci

C'è l'accordo anche sull'articolo 13 che riguarda l'accreditamento e il convenzionamento delle cliniche private, con l'integrazione tra i criteri di valutazione anche dei dati che saranno forniti per alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Non soddisfa l'industria dei farmaci generici la riformulazione sul cosiddetto «patent linkage», che consentirà la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale solo una volta scaduto il brevetto o il certificato

di protezione complementare sul principio attivo del farmaco originatore.


Ispezioni dell'Antitrust

Cambia in corsa l'articolo 31 sui poteri

istruttori dell'Antitrust che potrà richiedere documenti anche in fase pre-istruttoria ma le imprese avranno un tempo di 60 giorni per fornirli. Si specifica poi che queste richieste

non obbligano automaticamente gli imprenditori ad "autoincriminarsi" ammettendo la violazione delle regole Ue sulla concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA

Gas.

Per la predisposizione delle gare per la distribuzione del gas, i gestori uscenti avranno 60 giorni (e non più 30) per fornire all'ente locale le informazioni necessarie a scrivere il bando

Le modifiche

1

IDROELETTRICO

Slitta il termine per le gare regionali

Per le concessioni idroelettriche si va avanti con le gare regionali per le concessioni idroelettriche senza privilegiare il sistema del project financing.

2

GAS

Più tempi ai gestori per fornire i dati

Gare per la distribuzione del gas: i gestori uscenti avranno più tempo (60 giorni e non più 30) per fornire all'ente locale le informazioni necessarie a redarre il bando.

3

CONCESSIONI PORTUALI

Il Mims detta i criteri di assegnazione

Le Autorità portuali affidano le concessioni previo avviso pubblico ma il Mims emanerà un decreto con criteri di assegnazione, durata, modalità di rinnovo, limiti dei canoni.

4

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

In-house senza motivazione in anticipo

Riforma dei servizi pubblici: tra i criteri della delega cade l'obbligo per gli enti locali che scelgono l'in-house di trasmettere all'Antitrust in anticipo la motivazione.

5

CICLO INTEGRATO RIFIUTI

Verso no allo spaccettamento

Verso il no in extremis l'emendamento che elimina la privativa degli enti locali dal ciclo integrato dei rifiuti con spaccettamento della raccolta da smaltimento e recupero.

6

FARMACI EMODERIVATI

Fatta salva gratuità donazione sangue

Il plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani e impiegato per la produzione di farmaci emoderivati deve provenire esclusivamente da donazioni volontarie e gratuite.

Consiglio Commercialisti, la presidenza a de Nuccio

(i.t.) A vincere le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti è la lista «Dialogo ascolto e concretezza» guidata da Elbano de Nuccio, neopresidente della categoria. Dopo Siciliotti, Longobardi e Miani, de Nuccio è il quarto presidente eletto alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l'Albo unico che riunisce sotto lo stesso tetto ragionieri e commercialisti.



159329

Esperti crisi, (l'ex) Cndcec contro il Tar

Le domande per l'iscrizione al registro degli esperti nella composizione negoziata della crisi dovranno essere valutate con i requisiti indicati dal Ministero il 29 dicembre anche se le stesse sono state presentate originariamente dai professionisti prima di questa data. L'indicazione arriva dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel pronto ordini 95/2022 del 4 maggio. Il pronto ordini è firmato dai tre ex commissari del Consiglio nazionale (Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani) nonostante la risposta sia arrivata dopo le elezioni di categoria del 29 aprile, vinte da Elbano de Nuccio. La posizione del Cndcec appare diversa da quella presa dal Tar Campania in via cautelare lo scorso 10 marzo nell'ordinanza. In quella occasione, il tribunale aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell'iscrizione all'elenco presentato da un professionista che, appunto, sosteneva di avere inviato la domanda prima della definizione dei nuovi requisiti da parte del Ministero (avvenuta, come detto, il 29 dicembre), rispettando tutti i crismi allora necessari all'iscrizione al registro. La risposta al pronto ordini, infatti, deriva proprio da una domanda posta dall'ordine di Agrigento, che si chiedeva come comportarsi in merito alla richiesta di inclusione all'albo alla luce dell'ordinanza del Tar Campania del 10 marzo. Secondo l'ordinanza, come riportato nello stesso pronto ordini, «i requisiti di ammissibilità di una domanda di iscrizione in appositi elenchi devono valutarsi con riferimento esclusivo alla disciplina vigente all'atto di presentazione della domanda, e non anche sulla base di indicazioni intervenute in un momento successivo, peraltro inopponibili all'iscritto richiedente in base al principio tempus regit actum».

Questa posizione, però, non pare trovare l'appoggio del Cndcec: «Corre l'obbligo di precisare», come si può leggere nella risposta fornita dal Consiglio nazionale dei commercialisti, «che nelle menzionate linee guida il Ministero auspica la stretta osservanza della circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, avvenga secondo le linee di indirizzo fornite. La circolare, infatti, è stata inviata a Unioncamere affinché ne curi l'invio alle commissioni istituite presso le Cciao regionali per la nomina degli esperti». Di conseguenza «come già esposto nel Po n. 24/2022, peraltro, si ritiene che, a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli ordini nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di commercio dovranno valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero della giustizia».

Ancora una volta il Cndcec attua la linea dura sui requisiti per l'iscrizione all'elenco; secondo le associazioni di categoria che sostengono il commercialista interessato nel ricorso al Tar Campania (si veda ItaliaOggi del 27 aprile), a volte con un atteggiamento anche più restrittivo di quanto previsto dalla legge. Ora sarà necessario capire quale sarà la posizione del nuovo presidente di categoria di Nuccio, che potrebbe cambiare o mantenere questo approccio. Le sei associazioni interessate hanno infatti una linea completamente opposta a quella del vecchio Consiglio nazionale, basti pensare che hanno appunto sostenuto un ricorso contro il ministero della giustizia e lo stesso Cndcec.

Michele Damiani



DELEGA UE *Veterinari, approvato il deblistering*

Ok alla possibilità per i veterinari, al termine di un atto medico, di esercitare la cessione diretta di un farmaco, in funzione della patologia riscontrata e secondo la durata necessaria. È il cosiddetto "deblistering", che viene introdotto in Italia tramite un emendamento alla legge di delegazione europea, approvato dalla commissione per le politiche Ue del Senato la scorsa settimana. La notizia è riportata dall'Agorà veterinaria, l'associazione di categoria dei medici veterinari liberi professionisti che «plaude al lavoro della XIV commissione ed auspica che vi possa essere un rapido perfezionamento dell'iter legislativo affinché la norma diventi a tutti gli effetti operativa ai sensi di legge. Una rapida approvazione porterebbe indubbiamente diversi benefici: maggior benessere animale, miglior tutela dell'ambiente ed un discreto risparmio per le famiglie italiane al cui interno vi è un animale», si legge ancora nella nota. L'associazione ricorda infine che il deblistering è da tempo previsto in moltissimi altri paesi, come ad esempio gli Usa.



Professionisti, sul Covid tutela retroattiva

Salute e welfare

Bonus carburante erogabile da tutti i datori di lavoro privati

Federica Micardi

La tutela per i professionisti in caso di Covid, con sospensione degli adempimenti e delle sanzioni, viene estesa

con effetto retroattivo e copre tutto il periodo di emergenza sanitaria (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Lo prevede un emendamento al Dl 21/2022 firmato da tre senatori di Fratelli d'Italia - Andrea de Bertoldi, Daniela Santanché e Nicola Calandrini - approvato domenica notte. La tutela, introdotta dal decreto Sostegni lo scorso anno, articolo 22-bis, Dl 41/2021 convertito con la legge 69/2021, anche allora grazie a un emendamento approvato in fase di conversione, prevede che se il professionista non rispetta i tempi degli

adempimenti verso la pubblica amministrazione per «motivi connessi all'infezione da Sars-Cov-2» non commette inadempimento e non decade dalla possibilità di adempiere. La tutela, estesa anche ai clienti, copre il periodo di ricovero, permanenza domiciliare e quarantena e i 30 giorni successivi, scaduti i quali il professionista ha sette giorni per adempiere.

A stabilire le modalità di attuazione sarà un decreto interministeriale da emettersi entro 60 giorni dalla conversione in legge del Dl 21. La norma però già chiarisce che non saran-

no rimborsati sanzioni e interessi eventualmente già pagati.

Sempre a favore dei professionisti, o meglio dei loro dipendenti di studio, un altro emendamento approvato - firmatari de Bertoldi e Santanché e promosso da Confprofessioni - che chiarisce che destinatari del cosiddetto bonus carburante, erogato come liberalità dai datori di lavoro in favore dei dipendenti ed esentasse, non è limitato alle aziende private ma a tutti i datori di lavoro privati, inclusi, quindi, i professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un emendamento al dl energia estende le garanzie per i professionisti

Covid, tutela retroattiva

Ombrello per mancati adempimenti dal 2020

DI SIMONA D'ALESSIO

Tutela retroattiva per i professionisti che, contratto il Covid-19 dalla dichiarazione dello stato di emergenza (il 31 gennaio 2020) e fino all'emanazione del decreto sostegni (il 41/2021 del 22 marzo dell'anno scorso), non avevano potuto usufruire della possibilità del «congelamento» dei termini relativi agli adempimenti a loro carico: è una delle novità approvate la notte passata nelle commissioni Finanze e Industria del Senato e confluita nel decreto 21/2022, che riguarda le «misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pronto ad approdare oggi nell'Aula di palazzo Madama.

L'emendamento, a firma del senatore di FdI Andrea de Bertoldi, costituisce l'«anello di congiunzione» con l'analoga norma del 2021 nel decreto sostegni (siglata dallo stesso parlamentare): tali disposizioni, recita la correzione riformulata dal governo, «si appli-



Andrea de Bertoldi

cano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020». Non si dà, però, luogo, si precisa, «al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati», e «sono fatte sal-

ve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame, o annullamento»; le modalità di attuazione della norma, va avanti l'emendamento, verranno stabilite entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto 21/2022, mediante atto del ministero della giustizia (il dicastero vigilante sugli ordini professionali), che sarà adottato di concerto con quel-

li dell'economia e del lavoro.

«Una correzione molto importante», giacché quella entrata in vigore col provvedimento dell'anno passato era «zoppa», non potendo, cioè, coprire chi era stato contagiato dal virus nella prima fase pandemica, commenta il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, soddisfatto per il nuovo «tassello» aggiunto alle iniziative per proteggere i pro-

fessionisti malati, alle prese con le scadenze, di cui il suo sindacato si è fatto negli anni promotore, a livello istituzionale. Peraltro, evidenzia a *ItaliaOggi*, questo emendamento, rispetto a quello approvato nella legge di Bilancio 2022, che ha permesso di far slittare gli adempimenti tributari (l'invio della dichiarazione dei redditi, i vari pagamenti delle imposte e qualsiasi altra denuncia all'Agenzia delle Entrate), «sospende i termini di qualsiasi obbligo nei confronti della Pubblica amministrazione».

Ad ottenere, poi, il «placet» della VI e della X Commissione del Senato pure un altro emendamento di FdI che chiarisce i destinatari della norma sul «bonus» carburante ai dipendenti: tutti i datori di lavoro privati, non solo le aziende, «quindi anche gli studi professionali», precisa de Bertoldi, possono assegnare agli occupati l'incentivo, per un massimo di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

— © Riproduzione riservata —

